



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA

VIA LABICANA 123
00184 ROMA
Tel. 0693835146
Sezione n.28

Spett.le
LIBROBUONO ARIANNA
c/o BRUNI AVV. FABRIZIO
VIA DEGLI SCICPIONI N. 142
00192 ROMA (RM)
Inviata all'indirizzo Pec: FABRIZIOBRUNI@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. del 31/12/1992 n.546 si comunica
che in relazione all'appello n. 919/15 proposto da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(per Sent/Dec.N. 13220/41/14 del 15/05/2014 della Comm. Provinciale di ROMA)
Atto/i emesso/i da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(per CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720120255707172 Imposta: TRIB.ERARIALI Anno 2005
) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Atto/i emesso/i da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(per CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720120255707172 Imposta: TRIB.ERARIALI Anno 2006
) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Atto/i emesso/i da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(per CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720120255707172 Imposta: TRIB.ERARIALI Anno 2007
) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Atto/i emesso/i da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(per CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720120255707172 Imposta: TRIB.ERARIALI Anno 2008
) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Atto/i emesso/i da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(per CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720120255707172 Imposta: TRIB.ERARIALI Anno 2009
) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
... ed altri

in data 06/07/2015 presso la sezione n. 28 di questa Commissione è stata emessa
la sentenza N. 4957/28/15 depositata il 23/09/2015 con il seguente

DISPOSITIVO

LA COMMISSIONE ACCOGLIE L'APPELLO IN EPIGRAFE NEL SENSO E NEI LIMITI DI CUI IN
MOTIVAZIONE. SPESE COMPENSATE.

ROMA 23/09/2015

Per la Commissione Tributaria
NATALE PAGLIONICO

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Ai destinatari della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:
a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TERSIGNI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GALEOTA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GUIDI	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 919/15
depositato il 13/02/2015

- avverso la sentenza n. 13220/41/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

proposto dall'ufficio: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

difeso da:

IZZO AVV. RAFFAELE

AVV. MERUSI F-DEL FEDERICO L.-DI MATTEO G.

LUNGOTEVERE MARZIO N. 3 00186 ROMA

controparti:

GIORDANO CARLA

ED ALTRI 122 RICORRENTI TUTTI CON L'AVV. FABRIZIO BRUNI

VIA ANTONIO TOSCANI 69 00152 ROMA RM

difeso da:

BRUNI AVV. FABRIZIO

VIA DEGLI SCIPIONI N. 142 00192 ROMA RM

MARIANI CARLA

VIA ALAMANNO MORELLI 18 SC UN INT 7 00197 ROMA RM

difeso da:

BRUNI AVV. FABRIZIO

VIA DEGLI SCIPIONI N. 142 00192 ROMA RM

CORTESINI PAOLA

VIA TUSCOLANA 3451 FRAZ MOLARA 00040 MONTE COMPATRI RM

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 919/15

UDIENZA DEL

06/07/2015

ore 11:30

SENTENZA

N°

4954/28/15

PRONUNCIATA IL:

/

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 SET. 2015

Il Segretario

FATTO

Con la sentenza n 13220/41/14 depositata il giorno 11.6.2014 la CTP di Roma ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Carla Giordano ed altri 122 domiciliati in Roma, via degli Scipioni 142 c/o Avv. Fabrizio Bruni avverso un avviso di pagamento emesso a favore del CNF a carico degli avvocati del Foro di Roma, non abilitati al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, per la riscossione del contributo annuale previsto dall'art. 14 del D.Lgs luogotenenziale 382/1944, che l'Ordine degli avvocati di Roma aveva deciso di non continuare a riscuotere a decorrere dall'anno 2001, ritenendolo non dovuto.

In sostanza, dal 2001 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, con delibera, ha stabilito di raccogliere in favore del CNF esclusivamente il contributo annuo di £ 100.000, determinato dal Consiglio stesso a carico degli avvocati patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, unico contributo ritenuto dovuto da parte del CNF, astenendosi, invece, dal richiedere a tutti gli altri avvocati, non cassazionisti, il contributo in questione.

La sentenza, dopo una ricostruzione argomentata della normativa in questione, sulla quale ci si dilungherà, ha respinto l'eccezione relativa alla nullità o inesistenza della notifica ai sensi dell'art. 26 DPR 602/76 e della efficacia sanante ex art. 156 c. 3 cpc per raggiungimento dello scopo a mezzo di costituzione in giudizio ed ha accertato la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria per ~~finanzi~~ ^{Finanzi} ~~2005~~ ²⁰⁰⁵ 2006, accogliendo il ricorso per quanto in motivazione.

Avverso la sentenza si duole il CNF per i seguenti motivi:

a) violazione dei limiti del potere giurisdizionale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 134 Cost. abnormità della pronuncia. In via subordinata: motivazione insufficiente o errata. In particolare, il primo giudice si sarebbe sostituito alla Corte Costituzionale nel valutare come non rispondente all'art. 23 della Suprema Carta l'art.14 menzionato. In ogni caso, non sussisterebbe alcun contrasto con la norma costituzionale, alla luce della giurisprudenza della Cassazione (sent. 11622/97) e di altre pronunzie della stessa Corte costituzionale (67/1973);

b) violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione dell'art. 14 d. lgs 382/44, soprattutto nel passaggio motivazionale in cui afferma che la "ratio della tassa è nella legge collegata alla tenuta dell'albo e non già alle funzioni giurisdizionale del CNF", che, se interpretata conseguentemente, porterebbe alla assurda conclusione per cui gli altri consigli nazionali, diversi dal CNF, che non detengono un albo, non potrebbero finanziarsi in alcun modo, posto che la legge di istituzione di tali consigli non prevede forme di finanziamento diverse dal contributo a carico degli iscritti all'albo, essendo, altresì, inconfidente la motivazione in ordine alla necessità di individuare un servizio amministrativo specifico, ossia la tenuta dell'albo, che possa giustificare il contributo in questione ed essendo gli iscritti all'ordine tenuti ad una doppia imposizione, verso gli ordini territoriali e verso il CNF (che, per i non cassazionisti, è pari alle metà che pe i cassazionisti).

Con successiva memoria del 24.6.2015 il consiglio appellante ha ulteriormente argomentato sui menzionati punti.

Controdeducono i 123 avvocati di controparte eccependo la inammissibilità o/e improcedibilità dell'appello notificato in data 25.1.2015 oltre il termine semestrale per l'impugnazione; erroneità dell'appello nella parte in cui asserisce una mai esposta abnormità della sentenza che non ha censurato la incostituzionalità dell'art. 14 menzionato ma la sua applicazione, non avendo fornito e non continuando a fornire la CNF quali siano gli elementi ed i presupposti della prestazione posti a giustificazione del contributo, atteso che le generiche "spese di funzionamento" non sono predeterminabili e quindi illegittime. Né appare condivisibile la allegata "doppia imposizione" citata.

Nella odierna pubblica udienza le parti hanno ulteriormente corroborato i rispettivi motivi di appello e le rispettive eccezioni. In rito, la Difesa dei 123 professionisti insiste in ordine alla asserita irrivalenza della notifica.

DIRITTO

A)

Va, in primo luogo, respinta siccome infondata l'eccezione, interposta dagli appellati, relativa alla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello

1) perché notificato in data 25.1.2015 al difensore costituito dell'ordine degli avvocati di Roma oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione (a prescindere dalla sospensione feriale) ;

2) perché non notificato alla parte personalmente, stante la specificità prevista, nel processo tributario, dall'art. 17 del d. lgs 546/92.

Ciò in quanto:

1) è valida, nel giudizio tributario, la notifica effettuata presso il procuratore non domiciliatario, alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29290 del 2008, secondo il quale l'art. 330 del c.p.c., nella parte in cui dispone l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nell'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'art. 330 cod. proc. Civ;

2) si applica il termine di sospensione feriale che, per tutto il 2014, è stato di giorni 45;

3) deve tenersi conto, per ribadita giurisprudenza costituzionale, ai fini della ammissibilità dell'appello, non della data di notificazione, ma della consegna del plico, avvenuta in data 23.1.2015;

4) comunque, ai sensi dell'art. 156, c. 3 c.p.c., l'atto impugnato ha raggiunto il suo scopo.

B)

Va poi confermata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha stabilito la prescrizione quinquennale in capo agli appellati con riferimento alle annualità 2005 e 2006, con riferimento ai nominativi contenuti nella memoria difensiva degli avvocati Giordano Carla e altri, datata 24.3.2015 e depositata il 26.3.2015, per i nominativi contenuti alle pag. 19 - 20- -21- 22 e 23 (Rosa Rauso compresa). Si rileva, comunque, che tale punto della sentenza non ha formato oggetto di gravame e su di essa si è già formato giudicato.

C)

Nel merito, ai fini di una matura decisione sulla fattispecie sottoposta alla attenzione di questa Commissione, appare opportuno prendere le mosse dalla già menzionata sentenza delle SS.UU. della Cassazione (n. 1782/2011) che, seppure emessa al limitato fine dell'esatta individuazione della giurisdizione in ordine al contributo in questione, rappresenta un autorevole orientamento anche nella presente decisione di merito, nella parte in cui testualmente si afferma che il contributo ha le stesse

caratteristiche e scopi della "tassa" (così denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto tributario) prevista dall'art. 7 del medesimo decreto. Tale norma, al comma 2, prevede che "il Consiglio (dell'Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari". Il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all'ente "Consiglio", una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine. Siffatta "tassa" si configura come una "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.

Sussiste in tal modo, uno degli elementi che caratterizzano il "tributo": la doverosità della prestazione.

Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. Ecco, quindi, il secondo elemento perché sia riconoscibile la "natura tributaria" della prestazione: il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante. Il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l'iscrizione in un determinato albo. La spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento al controllo dell'albo specifico nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest'ultimi alle predette prestazioni"

Da tali elementi discende, anzitutto, una adeguata motivazione in ordine al rispetto dell'art. 23 della Costituzione, anche sotto il profilo, censurato dal primo giudice, relativo ad un asserito (ma, in realtà, insussistente) contrasto con la statuizione costituzionale, nella parte in cui subordina a previ parametri legislativamente stabiliti, la determinazione del quantum dei contributi posti a carico degli avvocati, parametri che la sentenza impugnata ritiene mancanti.

Invero, trattasi, come messo in luce dal Consiglio appellante, di riserva relativa di legge che trova una diretta esplicitazione nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale. In tal senso, assai significativa si appalesa la sent. 67/1973, pure citata dal CNF appellante, nella quale il sindacato di legittimità costituzionale verteva su una disciplina che contemplava un complesso sistema di concretizzazione della riserva relativa di legge, comprendente sia il criterio sostanziale dell'aggancio della misura del contributo richiesto al fabbisogno del soggetto impositore, sia moduli procedurali di partecipazione e di controllo.

Nello specifico, la Corte si è espressa nel senso della infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante la legge istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro, nella parte in cui attribuisce al Consiglio nazionale il potere di determinare, su proposta dei Consigli provinciali, ed entro i limiti necessari a coprire le spese, la misura degli oneri destinati a coprire l'espletamento di specifici servizi (iscrizione all'albo, rilascio di certificati o attestazioni...), nonché a garantire il funzionamento del Consiglio dell'ente.

Come si può osservare da una lettura della sentenza, risalente nel tempo ma ancora oggi rilevante per il contenuto, la riserva relativa di legge, nella sua valenza limitatrice dell'ambito discrezionale dell'ente impositore, trova realizzazione sia per il tramite di uno schema partecipativo, subentrante nella fase di adozione della delibera che fissa l'entità dei contributi richiesti, sia in forza di indicazioni che contribuiscono a collocare la misura della prestazione entro margini preventivamente definiti – seppur implicitamente - dalla legge.

Ma il menzionato profilo partecipativo viene affiancato e 'rinforzato', nell'esempio comparativo qui esaminato, dalla previsione che vincola la misura del contributo *"al fabbisogno finanziario, e quindi alle strette esigenze di funzionamento degli organi consiliari"*, con l'ulteriore precisazione che l'entità concreta delle spese dell'ente è oggettivamente *"desumibile dai bilanci consuntivi annuali sulla cui regolarità si esercita sia il controllo interno dei revisori dei conti (...) sia la vigilanza esterna del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero di grazia e giustizia"*. .

Il giudizio espresso dalla Corte è dunque di piena conformità della disciplina analizzata all'enunciato dell'art.23 Cost., poiché accanto al *"criterio limite"* che guida l'attività di definizione del contributo, *"non mancano controlli sull'operato dell'organo deliberante"*

In base alla disamina effettuata, si rileva che la titolarità della potestà impositiva in capo ai consigli nazionali di imporre un contributo annuale a carico degli iscritti all'albo è attribuita specificatamente dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, il cui secondo comma dispone che «i consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento». È dunque realizzato il principio costituzionale (articolo 23 della Costituzione) per cui ogni imposizione deve essere prevista dalla legge.

Conclusivamente sul punto, in relazione alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, si osserva inoltre che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 reca il riferimento ad un certo criterio generale, di tipo funzionale, per la fissazione del contributo: il contributo è infatti determinato «per le spese del proprio funzionamento». La lamentata genericità di tali spese, in realtà, nella prospettazione dell'appellato, non attiene alla ontologica natura della tassa, ma (come affermato esplicitamente quando non sottinteso implicitamente), nella "errata applicazione" che della norma autorizzativa alla potestà impositiva del CNF fa il CNF stesso. Ma tale legittimo gravame appare inconferente nella presente sede giurisdizionale, attenendo a principi – pur condivisibili – di maggiore trasparenza procedimentale nel processo decisionale che possono essere decisi negli ambiti ordinamentali entro cui operano, nella presente fattispecie, entrambe le Parti in contenzioso. Occorre, peraltro, puntualizzare, che, in ragione del carattere pubblicistico delle norme "de quibus", non può ritenersi che la determinazione del "quantum" del contributo possa scaturire da una determinazione negoziale di approvazione preventiva da parte degli onerandi, non potendosi applicare a determinazioni di tipo pubblicistico criteri e istituti propri degli enti di diritto privato (associazioni e/o società commerciali).

Alla luce dei principi nomofilattici esposti dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza (n. 1782/2011) il fondamento del potere impositivo del consiglio nazionale nei confronti degli appartenenti alla categoria degli avvocati può quindi essere validamente ricollegato alle funzioni esercitate nell'interesse della categoria, tra le quali rileva innanzitutto la funzione di rappresentanza istituzionale,

alla quale si riconduce la funzione consultiva e di interlocuzione con le istituzioni politiche ed amministrative, la funzione giurisdizionale (che si esercita non solo nei confronti dei cassazionisti ma verso tutti gli avvocati), il ruolo svolto dal C.N.F. nel procedimento di elaborazione delle tariffe per tutti gli avvocati, e quant'altro è riferito ai compiti istituzionali del consiglio.

Nell'ottica sopra segnalata, la successiva legislazione di cui alla legge 247/2012, lungi dal costituire argomento a favore degli appellati (per avere - solo essa e non esplicitamente il decreto luogotenenziale del 1944 - con portata innovativa, introdotto ex novo un contributo generalizzato per tutti gli avvocati, prima - in ipotesi - insussistente), corrobora, di contro, ulteriormente le argomentazioni contrarie, avendo una evidente portata confermativa in ordine alla debenza del tributo già antecedentemente prevista.

Per i suesposti motivi l'appello del CNF merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione (vedasi prescrizione per le annualità 2005 e 2006).

La novità ed il mancato consolidarsi di una uniforme giurisprudenza inducono alla integrale compensazione delle spese.


P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello in epigrafe nel senso e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2015.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

